

Comune di DOGLIANI
(Prov.CUNEO)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE – I.U.C.

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 30.07.2014
Modificato ed integrato con delibera C.C. n. 08 del 30.04.2016
Modificato ed integrato con delibera C.C. n. 39 del 06.11.2017

NORME GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta unica comunale di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell' art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare le tre componenti della suddetta imposta, ovverosia la tassa sui rifiuti (TARI), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e l'imposta municipale propria (IMU).

TITOLO I TARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI DELLA TARI

Art. 2

Istituzione del tassa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la Tari, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.

Art. 3

Presupposti della tassa

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree tassabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

8. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

9. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

10. Le forme di riduzione di cui al precedente comma sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.

Art. 4 **Determinazione della tariffa**

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, utilizzando esclusivamente appositi sacchi e/o cassonetti dedicati assegnati dal Comune di Dogliani.

Ad ogni utenza viene assegnata una dotazione minima di sacchi o cassonetti dedicati, sulla base di dati reperiti direttamente presso le utenze e/o di stime dettate dalle disposizioni normative di settore e da ricerche sul territorio.

3. La tassa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota della tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Il costo per la gestione dei sacchi o cassonetti contenenti l'Rsu, costituenti la dotazione minima di cui sopra, viene addebitato nella parte variabile della tariffa. In caso l'utente necessiti di una dotazione superiore a quella assegnata, la medesima avverrà esclusivamente attraverso l'assegnazione di sacchi il cui prezzo è determinato ai sensi del successivo comma.

7. Il prezzo convenzionale delle varie tipologie di sacco che qualsivoglia utenza dovesse richiedere in aggiunta alla dotazione minima, è determinato dall'organo competente in relazione alla spesa che il Comune sostiene per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti indifferenziati contenuti nei sacchi in questione. A tal fine la spesa in oggetto viene suddivisa per la quantità – espressa in una misura

di peso – dei rifiuti indifferenziati che vengono conferiti dalle utenze al pubblico servizio di raccolta nell'unità di tempo presa in considerazione. In tal modo si ottiene il costo unitario. Tale ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a seconda della loro capacità. Il prezzo del sacco così determinato, costituisce la tariffa a volume, che copre pertanto integralmente i costi del servizio. Il costo di questi sacchetti verrà pagato dal singolo richiedente utilizzatore della dotazione aggiuntiva.

Le utenze non domestiche – servite a mezzo di sacchetto e/o cassonetto dedicato in base a quanto disposto dal precedente comma 2 – saranno tenute a conferire in essi una quantità di rifiuti indifferenziati non eccedente il limite qualitativo e quantitativo fissato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano finanziario.

8. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Il territorio viene suddiviso in due zone adeguatamente perimetrata a seconda se la raccolta viene effettuata porta a porta oppure mediante cassonetto stradale con tributo, per quest'ultimo, calcolato al 55% rispetto alla tariffa della zona porta a porta per le utenze domestiche, e al 75% per quelle non domestiche. Si intendono quindi servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti delle due zone perimetrata, come definito dal vigente appalto di servizi per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

Nella zona di raccolta a cassonetto stradale, se la distanza tra l'insediamento e il più vicino punto di raccolta non è superiore a 100 metri, il tributo è calcolato utilizzando la tariffa della zona di raccolta porta a porta.

In caso di servizi di raccolta e smaltimento specifici per singoli eventi (ad esempio fiere, manifestazioni, ecc...), il costo può essere imputato interamente agli operatori che usufruiscono del servizio.

Art. 5

Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis della Legge 228/2012 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali e speciali non assimilati per quantità superiori ai limiti quantitativi individuati da apposito provvedimento, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Non sono soggette a tariffa in particolare:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Le superfici soggette a tassazione viene misurata come segue:

- a) per i locali è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) per le aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati e precisamente del 30%, per le attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, fabbro, gommisti e attività similari, 30% per le attività agricole, 10% per tutte le altre attività. La riduzione viene applicata a richiesta del contribuente che dovrà presentare anche tutta la documentazione necessaria a dimostrazione della non assimilabilità del rifiuto. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie pari all'area di azione attorno alle colonnine di erogazione.

In fase di prima applicazione della tassa, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della Tares; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione, salvo diversa giustificabile composizione di fatto dello stesso.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 10. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3 persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , secondo le tabelle di cui al Dpr 158/1999, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , secondo le tabelle di cui al Dpr 158/1999, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base degli allegati 1) e 2) del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, secondo il codice Ateco e attività prevalente, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi. Nel caso però che lo svolgimento di attività diverse siano ben definibili e abbiano una superficie superiore a 100 mq, le superfici assoggettabili possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c , stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza. La ripartizione delle categorie di utenze e i relativi coefficienti per i calcoli sono riportati nella successiva tabella di cui all'allegato 1), che pertanto modifica in parte la tabella 3.b del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;

5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza. La ripartizione delle categorie di utenze e i relativi coefficienti per i calcoli, sono riportati nella successiva tabella di cui all'allegato 2), che pertanto modifica in parte la tabella 4.b del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999.

In deroga ai coefficienti di cui alla tabella di cui all'allegato 2), il Comune potrà avvalersi di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio di raccolta da parte dalle singole utenze non domestiche. Tali sistemi di misurazione potranno essere costituiti da pesature distinte, da sacchetti dedicati, da specifiche ispezioni e/o analisi condotte dall'Ufficio competente, da autocertificazioni prodotte dalle singole utenze e da riscontri oggettivi elaborati nel contesto complessivo dei conferimenti al pubblico servizio di raccolta. Tali coefficienti potranno quindi variare di anno in anno e potranno essere stabiliti dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

Art. 8 **Istituzioni scolastiche statali**

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 9, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 9.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 9

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sull'importo della Tari dovuta dal contribuente, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della Tassa, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tassa, salvo diversa disposizione le legge. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia.

Art. 10

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla Tari, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione ha effetto dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto l'inizio l'utenza.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una nuova dichiarazione.

6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione comunicata al Comune entro 30 giorni dalla avvenuta variazione e/o cessazione. La cessazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è cessata l'utenza.

E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare all'ufficio Tributi del Comune, con cadenza almeno trimestrale, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. E' fatto obbligo agli uffici del Commercio, di comunicare all'ufficio tributi del Comune, con cadenza almeno trimestrale, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.

E' fatto obbligo agli uffici Tecnici, di comunicare all'ufficio tributi del Comune, con cadenza almeno trimestrale, ogni pratica edilizia che possa comportare l'utilizzo di un nuovo locale. E' fatto obbligo all'ufficio vigili comunicare almeno trimestralmente ogni elemento utile per inserimenti domiciliari temporanei.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione come da registrazione all'ufficio anagrafe o alla data di dichiarazione di cui al comma 1). Da quella data il tributo è

dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

In ogni caso di cessazione, sia di utenze domestiche che non domestiche, l'interessato dovrà restituire la dotazione di sacchi e/o bidoni/cassonetti. In caso contrario sarà richiesto da parte del Comune il rimborso del materiale trattenuto.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

9. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o pec nel giorno del suo ricevimento.

Art. 11

Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. E' istituita la Tari comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista negli Allegati 1) e 2) al presente regolamento, maggiorata di un importo del 70%.

4. Qualora la classificazione contenuta negli Allegati 1) e 2) del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 7 c. 2.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della Tosap, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato anticipatamente secondo le medesime modalità applicate per la Tari.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI –ESENZIONI

Art.12

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche e non domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica; a tal fine è istituito l'albo dei compostatori, contenente l'elenco delle utenze che certificano di praticare l'autocompostaggio dei rifiuti a matrice organica ed accettano i controlli che gli organi competenti

predispongono.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. Ai fini dell'applicazione della Tari di cui al presente regolamento, per il compostaggio domestico, si ritengono validi gli elenchi inseriti nell'albo compostatori vigente e le richieste di riduzione già prodotte ai fini della Tares.

Per le utenze non domestiche la riduzione tariffaria di cui al comma 1, si riferisce unicamente alla parte di superficie dei locali interessata alla preparazione e somministrazione dei cibi, nonché ai locali magazzino delle derrate alimentari attinenti alla medesima attività.

3. Per le utenze ubicate fuori dalle zone servite e perimetrare, la tassa è dovuta nella misura del 40%.

4. Per le utenze relative alle abitazioni tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E del Comune si applicano le disposizioni legislative vigenti nel tempo.

5. Per le attività imprenditoriali e professionali situate nel centro storico, secondo la tipologia, la delimitazione stabilita e il tempo previsti da apposito provvedimento comunale, la Tariffa è ridotta rispettivamente del 20% per le attività in essere e dell'80% per i nuovi insediamenti.

6. Qualora gli insediamenti produttivi non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati avvalendosi di altro gestore, la tariffa potrà essere ridotta del 5%, limitatamente alla quota variabile, se dimostrano di recuperare oltre il 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti in base ai coefficienti stabiliti dal comune.

Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente. La richiesta, che deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare precedente.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 13

Esenzioni sulla tariffa e agevolazioni

1. Non sono soggetti alla Tari i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari prive di mobili per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Sono inoltre esenti dalla tariffa:

- 1) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza e non e i locali adibiti ad uso oratorio, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad uso diversi da quelli del culto in senso stretto;
- 2) i locali ed aree adibiti ad uffici e servizi gestiti in forma diretta dal Comune;
- 3) i locali di proprietà adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, tenute a disposizione e quindi non locate, da anziani, infermi o disabili che acquisiscono la dimora o la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente;
- 4) i locali e le aree utilizzate dalle Associazioni/Gruppi senza scopo di lucro, per le attività proprie ammesse dalla legislazione in materia e comunque non aventi finalità commerciali, ad eccezione delle superfici in cui viene svolta la somministrazione con vendita di alimenti e/o bevande anche ai soli soci.
- 5) i locali condotti da Istituto San Giuseppe, Fondazione Sacra Famiglia Ospedale civico per la parte gestita direttamente, Centro diurno "Nucci Banfi" e Coop. Bucaneve.

Si applicano le seguenti agevolazioni

- a) la tariffa unitaria è ridotta del 50 per cento nel caso di abitazioni principali e relative pertinenze occupate esclusivamente da utenti con un'età uguale o superiore a sessant'anni e con un reddito familiare certificato ISEE pari o inferiore all'importo stabilito di anno in anno dall'organo competente;
- b) la tariffa unitaria è ridotta del 10% per i nuclei familiari con bambini fino a tre anni di età per ogni bambino sotto i tre anni di età; la presente riduzione viene applicata per tre anni a partire dall'anno successivo a quello di nascita.

Le famiglie con persone incontinenti e/o bambini nati nei tre anni anteriori a quello di determinazione della tariffa, avranno diritto, previa istanza scritta da presentarsi all'Ufficio tributi del comune, ad un servizio gratuito per la raccolta dei pannoloni e pannolini secondo le modalità stabilite dal Comune.

Le riduzioni e le agevolazioni tariffarie di cui al presente regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni previste dal presente regolamento che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo dell'anno di riferimento a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione e/ riduzione.

L'utente è obbligato a denunciare al Comune entro 30 giorni il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente regolamento; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI – SANZIONI

Art. 14 Riscossione

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune.

2. La Tari è versata esclusivamente al Comune e per l'anno di riferimento è effettuata in due rate, scadenti il giorno sedici dei mesi di maggio e novembre dell'anno di competenza, mediante modello di pagamento unificato, bollettino di conto corrente postale, Mav o altro sistema consentito dalla legge.

Ai fini della riscossione spontanea della Tassa:

a) viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente la tassa dovuta salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione;

b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, verrà fatto pervenire ai contribuenti ogni anno apposito prospetto riassuntivo della tassa liquidata nella lista di carico di cui alla precedente lett. a).

3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

4. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tassa.

5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 11 del presente Regolamento. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano

modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 15.

Art. 15 **Controlli**

1. Il Comune effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

CAPO VII – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.16 **Disposizioni generali**

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa di igiene ambientale e della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e secondo la legislazione vigente.

Art. 17 **Disposizione transitorie TARI**

Per l'anno 2014 la Tari è versata, esclusivamente al Comune, in due rate scadenti il giorno sedici dei mesi di ottobre e dicembre 2014, mediante modello di pagamento unificato, oppure bollettino di conto corrente postale, oppure Mav o altro sistema consentito dalla legge.

TITOLO II

TASI

Art. 18

Presupposto del tributo

(Art. 1, comma 669, L. 147/2013)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 19

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 18. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 20

Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione tariffaria del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, o aumentarla secondo le disposizioni di legge, anche con riferimento a diverse categorie di immobili.
2. Il Consiglio comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale.
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota, fino a nuova determinazione legislativa, non può eccedere l'1 per mille.

Art. 21

Riduzioni per particolari categorie

1. La TASI si applica in misura ridotta del 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.
2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

Art 22

Esenzioni

1. Sono esenti dalla TASI:

- l'abitazione principale e relative pertinenze, escluse A/1-A/8-A/9;

- i terreni agricoli e le aree scoperte non fabbricabili;

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2. E' altresì esente dalla Tasi l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o data in comodato o in uso gratuito.

3. In ogni caso le altre esenzioni, esclusioni e riduzioni previste per l'IMU dalla legge o dal presente regolamento si intendono automaticamente applicate alla TASI, fatta eccezione per i fabbricati strumentali agricoli.

Art. 23 **Dichiarazione**

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Art. 24 **Individuazione dei servizi indivisibili** *(Art. 1, comma 682, L. 147/2013)*

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati nella sottostante tabella.

I servizi sottoelencati sono servizi pubblici generali di cui godono indistintamente tutti i soggetti della collettività amministrata in egual misura, per i quali non è possibile identificare l'entità del servizio di cui ciascuno gode, non è possibile finanziare tale servizio chiedendo individualmente a ciascuno il costo integrale del medesimo, e per i quali la comunità è chiamata a corrispondere una contribuzione a fondo perduto. Essi presentano le seguenti caratteristiche:

- a) rientrano nei compiti istituzionali dell'ente;
- b) non sono servizi a domanda individuale;
- c) non sono servizi finanziati con entrate vincolate a specifica destinazione (ad esempio oneri di urbanizzazione e proventi da contravvenzioni al codice della strada);
- d) possono essere servizi di rilevanza sociale per i quali sussiste il pagamento di una tariffa corrispettiva, limitatamente alla quota di costo del servizio finanziata indistintamente a carico della collettività.

FUNZIONE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	NOTE
1 Funzioni generali di amministrazione	1. organi istituzionali partecipazione e decentramento	Sindaco, Consiglio Comunale, partecipazione e decentramento	
	2. segreteria generale, personale e organizzazione	segreteria generale personale	
	3. gestione economica, finanziaria.....controllo gest.	gestione finanziaria economato e controllo di gestione	
	4. gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	5. gestione beni demaniali e patrimoniali	gestione patrimonio immobiliare	

	6. ufficio tecnico 7. anagrafe,,stato civile, leva, elettorale, servizio statistico 8. altri servizi generali	servizio amministrativo - magazzini gestione automezzi anagrafe, leva, stato civile, elettorale ,statistica informazione e stampa	
2. Funzioni inerenti la giustizia	uffici giudiziari	uffici giudiziari	
3. Funzioni di polizia locale	polizia municipale	polizia municipale	A
4. Funzioni di istruzione pubblica	1. Scuola dell'infanzia	Scuola dell'infanzia pubblica	
	2. Scuola primaria	Scuola primaria	
5. Funzioni relative alla cultura e beni culturali	biblioteche, musei	Biblioteca, museo e archivio storico	
7. Funzioni nel campo turistico	Servizi turistici Manifestazioni turistiche	Ufficio turistico Manifestazioni turistiche	
8. Funzioni nel campo viabilità e trasporti	1. viabilità', circolazione stradale e servizi connessi 2. illuminazione pubblica e servizi connessi	strade urbane strade extraurbane sgombero neve segnaletica illuminazione pubblica e servizi connessi	
9. Funzioni gestione territorio ed ambiente	1. urbanistica e gestione del territorio 3. protezione civile 6. parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	urbanistica e programmazione del territorio protezione civile verde pubblico servizi per l'ambiente	
10. Funzioni nel settore sociale	1-3-4 Servizi sociali Anziani – minori- disabili- assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.- politiche giovanili 5. servizio necroscopico e cimiteriale	Consorzio socio-assistenziale servizio necroscopico e cimiteriale servizio funebri	B
<p>Note: A _ Limitatamente alla spesa di funzionamento del servizio non finanziata con i proventi delle contravvenzioni al codice della strada per le finalità di cui all'art. 208 dello stesso. B _ Trattasi di servizi forniti dal Consorzio e per i quali l'utenza è chiamata a coprire quota parte del suo costo. Il Comune contribuisce al funzionamento del Consorzio con una quota annuale . Data la notevole rilevanza sociale di un servizio che non è possibile finanziare integralmente a carico dell'utenza, la parte di costo a carico del eccedente è posta indistintamente a carico della collettività e come tale considerata servizio indivisibile.</p>			

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti ed ai costi tecnici ed amministrativi.

TITOLO III

IMU

Articolo 25 Presupposto

1.L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Articolo 26 Soggetti passivi

1.Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

Articolo 27 Base imponibile

1. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti per legge.

b) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

c) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

d) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalla legge.

e) per le altre tipologie di immobili il valore è determinato secondo quanto stabilito dalla legge vigente.

Art. 28 **Valore aree fabbricabili.**

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono stabiliti con apposita delibera della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Articolo 29 **Aliquote**

1. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento modificabile secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento di base per l'abitazione principale non esente, avente le categorie A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze, modificabile secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 30 **Esenzioni per terreni agricoli condotti direttamente da IAP e da coltivatori diretti**

1. Sono esenti dall'Imu i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 31

Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Art. 32

Detrazione per l'abitazione principale

1. All'imposta dovuta per l'abitazione principale (cat. A1, A8, A9) si applica la detrazione come fissata con deliberazione del Consiglio Comunale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.

2. La detrazione di cui al comma precedente si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 33

Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze.

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 34 Riduzioni

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta alla metà. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile di cui all'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/2011, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi.

2. Sono previste riduzioni di legge per i comodati gratuiti delle abitazioni date in uso quali prima casa ai parenti in linea retta di primo grado.

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA I.U.C.

Art. 35 Approvazione aliquote e tariffe

1. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, oltre le aliquote IMU, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi dell'art. 24, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 36 Dichiarazione di imposta

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 201/2011 (TARES).

4. Gli obblighi dichiarativi per la TASI 2014 e successivi sono assolti dai possessori e dagli utilizzatori attraverso i dati delle dichiarazioni Imu e Tares già precedentemente presentate.

5. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Art. 37 **Riscossione del tributo**

1. I versamenti della TASI e dell'IMU sono effettuati, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali(ad es. Mav).

2. Il versamento della TASI avviene, in autotassazione, in due 2 rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Per il 2014 la scadenza della prima rata è fissata per il 16 ottobre.

3. Il versamento della TARI avviene in due rate scadenti il 16 maggio e 16 novembre; per il 2014 le scadenze sono il 16 ottobre e il 16 dicembre.

4. I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'IMU in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti o che saranno emanate in materia.

Art. 38 **Funzionario responsabile**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie

relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato con un preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 39 **Accertamenti**

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

3. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

4. Qualora il funzionario responsabile della tassa, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

5. Gli avvisi di accertamento sono comprensivi degli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali e delle spese di notifica

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. Per gli effetti della entrata in vigore del D.lgs 158/2015 di riforma del regime sanzionatorio le sanzioni per l'omessa dichiarazione Imu e Tari si riducono alla metà se la denuncia è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari di cui all'art. 38, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 40

Ritardati od omessi versamenti.

1- Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta dovuta, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 1° gennaio 2016 si applicano le disposizioni agevolative di cui al Dlgs. 158/2015.

2- Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.

3- Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori maggiorando di tre punti percentuali il tasso di interesse legale vigente nel tempo.

4- Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 41

Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 42

Importi di modesto ammontare

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 12 (dodici), gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, fatta eccezione per gli importi derivanti dalla Tari giornaliera di cui al presente regolamento.

Art. 43

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso dell'imposta o della tassa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente, o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 44

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 45

Contenzioso

Dal primo gennaio 2016 per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro entra in vigore, anche per i tributi comunali, l'istituto del reclamo mediazione. Tale atto è nella sostanza un ricorso che può contenere una proposta di mediazione, che se accettata comporta la riduzione di tutte le sanzioni.

Tale procedura di mediazione della pretesa tributaria deve essere conclusa entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notifica del ricorso.

Il ricorso alla Commissione tributaria non è procedibile fino alla scadenza dei predetti 90 (novanta) giorni.

Decorso il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, potrà avvenire la costituzione in giudizio, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante deposito dello stesso, come precedentemente notificato al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di competenza secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, del D.lgs. 546/1992 e s.m.i. (se il contribuente riceve il diniego o l'accoglimento parziale entro il novantesimo giorno, il termine per l'eventuale costituzione in giudizio decorre dalla data di ricevimento).

La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione Tributaria.

1. Per le controversie di valore superiore invece, contro l'avviso di accertamento dell'Imu, della Tasi e della Tari, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può comunque avvalersi della facoltà di presentare direttamente ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 46
Compensazione ed accollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

2. In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le entrate patrimoniali.

TITOLO VI
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 47
Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 48
Informazione dei contribuenti

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 49
Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 50

Motivazione degli atti - Contenuti

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 51

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

Art. 52

Interpello del contribuente

Così come modificato dal D.Lgs 156 del 24/09/2015, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

L'istanza va presentata prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di "altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima".

La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

Qualora essa non pervenga al contribuente entro i termini di legge, vale il principio del "silenzio-assenso" intendendosi cioè che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro i termini di legge. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento al Regolamento generale delle Entrate del Comune e alla legislazione vigente.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 53

Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Al fine del presente regolamento è possibile applicare l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente secondo quanto previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e secondo quanto previsto dal regolamento comunale generale delle entrate approvato con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 28-02-2013.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 38.

Art. 54

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 55

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un terzo.

Art. 56

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate del Comune.

3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 40, comma 3, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

Art. 57

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 56, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sono in particolare abrogati i previgenti regolamenti comunali per la disciplina dell'IMU e per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 201/2011 (Tares).

Art.59 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

Art. 60 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti l'Imu, la Tasi e la Tari, si applicano le disposizioni di legge e dei vigenti Regolamenti comunali, lo statuto comunale e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 61 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 62 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 63

Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come da disposizione legislativa.

Art. 64

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2014. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

Allegato 1)

Categoria	Kc – coefficiente di produzione	
	min	max
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto,archivi	0.32	0.51
2. Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	0.67	0.80
3. Stabilimenti balneari	0.38	0.63
4. Esposizioni, autosaloni	0.30	0.43
5. Alberghi con ristorante per prima colazione e agriturismi	1.07	1.33
6. Alberghi senza ristorante e pensioni	0.80	0.91
7. Case di cura e riposo	0.95	1.00
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1.00	1.13
9. Banche ed istituti di credito	0.55	0.58
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.87	1.11
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.07	1.52
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.72	1.04
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.92	1.16
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0.43	0.91
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09
16. Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	4.84	7.42
17. Bar, caffè, pasticceria	3.64	6.28
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1.76	2.38
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10.44
21. Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1.04	1.64
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.51	0.60
23. Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78
24. Banchi di mercato generi alimentari e non alimentari deperibili	3,50	6,92
25. 25.Attività connesse all'agricoltura	0.92	1.16

Allegato 2)

Categoria	Kd – coefficiente di produzione	
	min	max
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, archivi	2,60	4,20
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55
3. Stabilimenti balneari	3,11	5,20
4. Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5. Alberghi con ristorante per prima colazione e agriturismi	8,79	10,93
6. Alberghi senza ristorante e pensioni	6,55	7,49
7. Case di cura e riposo	7,82	8,19
8. Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30
9. Banche ed istituti di credito	4,50	4,78
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,90	8,50
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14. Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92
16. Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	60,88
17. Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60
21. Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	8,56	13,45
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90
23. Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58
24. Banchi di mercato generi alimentari e non alimentari deperibili	28,70	56,78
25. Attività connesse all'agricoltura	7,55	9,48